

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 26 NOVEMBRE 1948

(12^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Determinazione del prezzo per il grano selezionato da seme rimasto invenduto e conferito ai Granai del popolo ed assunzione a carico dello Stato del relativo onere » (N. 68). —
Oratori: Canevari *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, Carelli *relatore*, Presidente, Spezzano, Aldisio Pag.

55

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aldisio, Allegato, Angelini Nicola, Braschi, Carelli, Conti, Di Rocco, Farioli, Giacometti, Guarienti, Lanza, Lanza Filingeri, Lanzara, Lanzetta, Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Salomone, Spezzano e Tartufo.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Canevari.

Discussione del disegno di legge: « Determinazione del prezzo per il grano selezionato da seme rimasto invenduto e conferito ai Granai del popolo ed assunzione a carico dello Stato del relativo onere ». (N. 68).

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In ordine ai chiarimenti chiesti dalla Commissione legislativa del Senato circa il provvedimento in esame, fa presente quanto segue:

a) il conferimento agli ammassi delle quantità di grano da seme rimasto invenduto nella campagna cerealicola 1947-48, fu ordinato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a richiesta dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo presidenziale 30 maggio 1947, n. 439, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1947, n. 134, che esplicitamente dice: « I residui di semente rimasti invenduti, quelli non utilizzati per le semine, nonchè gli scarti di selezione rientrano nell'obbligo di ammasso e dovranno dai detentori essere conferiti, entro i termini di tempo che verranno fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

b) Le ragioni che determinarono l'ordine del conferimento dianzi accennato sono indicate nella relazione che accompagna il provvedimento. Possono, comunque, essere riassunte come segue: 1) assoluta necessità, da parte dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, di avere a disposizione per la manovra quantitativa di cereali da seme rimasti invenduti perchè gli arrivi dall'estero avevano subito un rallentamento; 2) le ditte selezionatrici non conferivano il prodotto e preferivano

correre l'alea dell'immissione del grano al mercato nero, per non subire la perdita cui andavano incontro a causa della spesa incontrata nella selezione.

c) L'elenco delle ditte selezionatrici che hanno conferito grano da seme rimasto invenduto non è in possesso dell'Amministrazione centrale. Poichè, peraltro, in provincia l'autorizzazione al conferimento veniva data dagli U.P.S.E.A., tali Uffici provinciali hanno l'elenco di tutte le autorizzazioni concesse.

CARELLI, *relatore*. In base al decreto legge 28 luglio 1936, n. 1272, contenente orientamenti normativi per la produzione di frumento da seme, le ditte selezionatrici hanno l'obbligo di conferire all'ammasso il grano selezionato per seme che resti invenduto a fine stagione, e cioè non oltre il 31 marzo successivo alle operazioni selettive. Senonchè in deroga alle disposizioni citate e tuttora vigenti, riconosciuta la necessità di assicurare una maggiore disponibilità di grano per il fabbisogno alimentare del Paese ed anche allo scopo di evitare facili evasioni alle disposizioni di legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, ritenne opportuno esaminare la possibilità di corrispondere alle ditte interessate maggiori prezzi sulle rimanenze di frumento tenero e duro selezionato, non utilizzate per la semina, e da conferire ai Granai del popolo.

A conferimento avvenuto e per le ragioni accennate i predetti Ministeri presentarono, per l'approvazione, il disegno di legge in discussione, con il quale si stabilisce a carico dello Stato la differenza tra i prezzi base e quelli maggiorati.

Il contingente di frumento esonerato dal conferimento e dichiarato idoneo alla speciale destinazione (seme) nella campagna 1947-48, venne fissato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in quintali 1.400.000. Tenuto conto degli scarti di lavorazione, ammontanti a quintali 200.000, il frumento da seme effettivamente destinato alla vendita risultò di quintali 1.200.000.

Al termine del periodo utile per le semine autunnali si accertò che presso i magazzini delle ditte selezionatrici erano complessivamente giacenti, perchè invenduti, circa 105.000 quintali di frumento — pari cioè al 7,50 per

cento dell'intero quantitativo sottoposto a selezione meccanica e all'8,7 per cento di quello destinato alla vendita — di cui quintali 14.000 provenienti da partite prodotte in provincia e quintali 91.000 provenienti da altre provincie. Poichè il grano selezionato invenduto non fu riconosciuto idoneo per le semine primaverili, ne fu disposto il conferimento ai Granai del popolo.

Da rilevare che non sarebbe stato difficile alle ditte selezionatrici, già a conoscenza del provvedimento riguardante l'ammasso per contingente, provvedere al collocamento della disponibilità. I selezionatori fecero rilevare la notevole perdita cui sarebbero andati incontro, qualora fosse stato loro corrisposto il semplice prezzo di conferimento. Non soltanto per la speciosa ragione, già messa in evidenza, ma anche perchè il quantitativo di frumento per seme non era materia di libera contrattazione: esso difatti veniva prelevato in ogni provincia in conformità di un piano di contingentamento stabilito dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e le autorizzazioni per la produzione e per i trasferimenti delle partite erano concesse dall'U.P.S.E.A. della provincia esportatrice solo dietro benessere della provincia importatrice e con il visto dell'Ispettorato agrario di quest'ultima. Evidente e sensibile, insomma, l'intervento diretto degli organi dello Stato, atto a regolare il movimento di così importante mezzo produttivo e quindi indubbiamente necessario anche se non sempre opportunamente orientato e tempestivo.

I competenti dicasteri — Agricoltura e Tesoro — resisi conto della particolare situazione riconobbero la necessità che alle ditte selezionatrici conferenti venissero corrisposti i prezzi indicati nel provvedimento in esame, determinati in base all'analisi dei costi e degli oneri effettivamente sostenuti dalle ditte interessate. I costi e gli oneri furono stabiliti tenendo conto dei seguenti elementi: a) prezzo base; b) premio di coltivazione, quale compenso delle particolari cure colturali, nella misura del 25 per cento del prezzo base per il grano munito di « marchio » e del 20 per cento per il grano non munito di « marchio »; c) premio fisso di lire 400 in sostituzione del premio di sollecito conferimento.

In definitiva gli agricoltori percepirono, a seconda della zona di produzione, prezzi variabili da un minimo di lire 5.200 ad un massimo di lire 6.150 per il grano tenero; per il grano duro i minimi e i massimi furono rispettivamente di lire 5.800 e di lire 6.775 (Cir-

colare n. 117, in data 28 agosto 1947, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

A favore delle ditte selezionatrici venne riconosciuto e fissato, dal Comitato interministeriale dei prezzi, un *forfait* di lire 1.450 per le spese appresso indicate:

A) 1 - Costo medio del trasporto dall'azienda produttrice allo stabilimento di selezione - distanza media km. 25	L. 100
2 - Facchinaggio e stivaggio	20
3 - Trattamenti antiparassitari e assicurazione	8
4 - Competenza agli Ispettorati agrari per visite di controllo alle colture e analisi sul seme	19
5 - Interessi passivi sul prezzo di acquisto del grano in natura - media tra le voci relative al tenero «lire 162» e al duro «lire 203» calcolato il quantitativo di duro, in ragione del 30 per cento del complessivo	170
6 - Trasporto sacchi presso l'Azienda agricola, spaghi, deterioramenti e perdite	35
B) 7 - Mano d'opera per il ritiro	30
8 - Forza motrice	2
9 - Analisi sul seme selezionato	2
10 - Marcatura tele, insaccatura, pesatura, legatura, spaghi, piombi, cartellini	23
11 - Quota rischi per l'invenduto	100
C) 12 - Manutenzione e ammortamento impianti	15
13 - Ricavo da kg. 19 di seconde del peso specifico di kg. 70 a lire 3.800 il quintale - in base ad uno scarto del 20 per cento di cui l'1 per cento di sfrido - cui corrisponde una perdita di lire 436 su kg. 80, perdita che rapportata a kg. 100 risulta di lire 545 che vanno conteggiate nelle voci di spesa	545
14 - Utile industriale comprensivo dei tributi fiscali	255
15 - Spese generali, spese di direzione tecnica ed amministrativa	126
<hr/>	
Da cui risulta il <i>forfait</i> per spese di selezionatura di un quintale di grano da seme in natura - per merce nuda, compresa la spesa di insaccatura e confezionatura, posta stabilimento di selezione meccanica - in	L. 1.450
<hr/> <hr/>	

Considerati, poi, gli elementi di costo, i prezzi di cessione del grano da seme selezionato, comprese le spese di insaccatura — escluse le tele —, confezionatura ed esclusa l'I.G.E.,

furono stabiliti, per merce resa allo stabilimento di selezione, come appresso: per grano tenero, da un minimo di lire 6.650 — senza marchio e dell'Italia settentrionale — ad un

massimo di lire 7.600 (con marchio e dell'Italia insulare, della Calabria e della Lucania), per grano duro, da un minimo di lire 7.250 — senza marchio e dell'Italia settentrionale — ad un massimo di lire 8.225 — con marchio e dell'Italia insulare, Calabria e Lucania (Circolare ministeriale n. 117, 28 agosto 1947).

E da tener presente che la produzione di grano duro è limitata alla zona dell'Italia Centro-Sud e che conseguentemente come minimo può essere considerato il prezzo di lire 7.610, fissato per il grano duro, senza marchio, del Lazio, Abruzzi, Provincia di Grosseto, Italia Meridionale, escluse Calabria e Lucania.

Non può non essere rilevato che i prezzi fissati dal disegno di legge sono inferiori a quelli che le ditte selezionatrici avrebbero realizzato attraverso la vendita in provincia del prodotto selezionato *in loco*.

Per quanto riguarda le partite importate da altre provincie si è dovuto tener conto della spesa incontrata per il trasferimento dai luoghi di produzione ai centri di lavorazione delle provincie importatrici. Pertanto il Ministero ha riconosciuta equa la maggiorazione di lire 1.000 per le partite provenienti da altre provincie.

Per accertare l'onere che deriverà al bilancio dello Stato dall'applicazione del provvedimento in esame si sono tenuti presenti gli elementi di calcolo risultanti dal seguente prospetto:

QUALITÀ	Rimanenze provenienti da partite prodotte in provincia	Rimanenze provenienti da partite importate da fuori provincia	TOTALE
Tenero	5.500	84.500	90.000
Duro	8.500	6.500	15.000
	14.000	91.000	105.000

Considerato il prezzo di lire 4.000 il quintale che l'ammasso avrebbe dovuto corrispondere per il grano tenero e quello di lire 4.800 per il grano duro, la spesa complessiva risulterebbe di lire 421.000.000. Siccome però le

proposte sono per il pagamento di lire 6.500 per il grano tenero e lire 7.000 per il grano duro di produzione locale, con un onere complessivo di lire 95.250.000, di lire 7.500 e 8.000 rispettivamente per il tenero e il duro di altre provincie, con un onere complessivo di lire 685.750.000, si presume che la spesa effettiva ascenda a lire 781.000.000. Detratto dal suddetto importo quello di 421 milioni (prezzo di ammasso) si ha l'effettivo onere a carico dello Stato di lire 360 milioni.

Esiste, è vero, una quota « rischi » per l'invenduto, la cui inclusione nel prezzo stabilito per il grano da seme potrebbe lasciar supporre il nessun obbligo da parte dello Stato di un impegno eccessivamente oneroso; ma si fa obiettivamente osservare, oltre quanto è già stato accennato al riguardo, che per la determinazione della quota, nella fattispecie, non si è evidentemente tenuto presente che l'azione commerciale non agiva nel quadro monopolistico e che doveva tenersi nel debito conto il fatto che le funzioni inerenti alla domanda individuale degli acquirenti sono sconosciute all'offerente nel momento in cui questi progetta la sua vendita. In ultima analisi non si è rilevato che la funzione dei prezzi — quantità vendute dell'impresa rappresenta una relazione di natura congetturale e che pertanto la dimensione economica « rischio » doveva risultare maggiore di quella applicata.

In definitiva le ditte selezionatrici obiettano che con l'applicazione del decreto legge 28 luglio 1936, n. 1272, esse, per ogni quintale di grano, subirebbero una perdita reale di lire 2.858 per il grano tenero (6.858-4.000); di lire 2.982 per il grano duro (7.482-4.500). In realtà esse non tengono conto degli accantonamenti della quota rischi per invenduto, e cioè di lire 109.500.000, e che per la parte invenduta non gioca più la quota rischi.

Nel quadro generale, considerata una perdita media unitaria di lire 2.900 — quota rischi compresa — l'effettivo scompensamento sarebbe dato dalla seguente espressione:

$$\frac{2.900 \times 105.000 - [(1.200 - 105.000) 100]}{105.000}$$

Cioè lire 1.857 quota media « questa » di maggiorazione.

Le ditte però non hanno l'identico quantitativo di invenduto; l'esame quindi dovrebbe essere rivolto ai singoli casi con l'intervento dei competenti organi tecnici provinciali.

L'approvazione del sistema, mentre possiede il carattere di assoluta obiettività, porrebbe lo Stato nelle condizioni di ridurre l'onere a suo carico abbassandolo da 360 milioni a 290 milioni circa.

Propone pertanto di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente:

Art. 1.

« Per ogni quintale di grano selezionato da seme della campagna 1947-48 rimasto invenduto e conferito dalle Ditte selezionatrici ai Granai del popolo è concessa una maggiorazione da determinarsi caso per caso dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo la espressione generale seguente:

$$\frac{(a \times b) - (c - b) \cdot 100}{b}$$

« In cui *a* rappresenta la differenza tra il prezzo massimo di cessione agli agricoltori del grano da seme selezionato (ministeriale del 28 agosto 1947, n. 117) comprese le spese di insaccatura e confezionatura ed esclusa l'I.G.E., e il prezzo base di ammasso; *b* rappresenta il quantitativo di grano invenduto; *c* il quantitativo di grano selezionato vendibile pronto per l'uso, e *d* la quota rischi per invenduto.

« Per le partite provenienti da altre provincie è ammesso un ulteriore aumento di lire 1.000 per ogni quintale.

« Sono comunque escluse dal beneficio predetto le partite non controllate provenienti direttamente dai Granari del popolo ».

Inoltre con riferimento alle proposte avanzate dalla Commissione finanze e tesoro si ritiene opportuno, all'articolo 4 del disegno di legge, sostituire alle parole « ...alle occorrenti variazioni di bilancio » le seguenti: « alle occorrenti variazioni nel bilancio dell'esercizio 1947-1948 ».

Con l'approvazione delle modifiche proposte, mentre si riconosce rispondente ad un

sano criterio di equilibrio economico l'intervento dello Stato in una questione di ordine commerciale, interessante un vasto settore dell'economia nazionale, si dà la possibilità di risolvere l'importante vertenza con un sistema di giustizia e di equità.

Dichiara infine che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al disegno di legge in esame.

SPEZZANO. Afferma che tanto le dichiarazioni del Sottosegretario di Stato quanto la relazione del senatore Carelli non solo non hanno dissipato i suoi dubbi ma li hanno intensificati e pertanto chiede un rinvio della discussione. È sua impressione, infatti, che il disegno di legge in esame tenda a favorire un esiguo numero di ditte selezionatrici, un centinaio al massimo. Prima, quindi, di approvare il disegno di legge in esame occorre avere su questo punto i necessari chiarimenti.

Non è poi d'accordo con il Sottosegretario di Stato circa la necessità di fare affluire agli ammassi il grano da seme rimasto invenduto, perchè rispetto ad un fabbisogno di 47 milioni di quintali 100 mila quintali rappresentano soltanto il fabbisogno nazionale per 20 o 21 ore e sono pertanto un quantitativo irrisorio. Nè il versamento di cui trattasi può trovare una giustificazione nel decreto legge 28 luglio 1936, n. 1272, in quanto detto decreto imponeva il conferimento all'ammasso del grano da seme rimasto invenduto. Trattavasi dunque di un obbligo delle ditte, di una disposizione a favore dello Stato e non a favore delle ditte stesse. Ed ora invece il Ministro dell'agricoltura e delle foreste capovolge, nel disegno di legge in esame, la finalità perseguita con il decreto legge del 1936.

Fa inoltre osservare che dalla legge suddetta venne stabilita una quota rischio per il caso in cui il grano restasse invenduto. Ora non sarebbe giusto, mentre c'è gente che muore di fame, indennizzare, oltre tale quota, coloro che, ad esempio, su 1.000 quintali ne hanno venduti 900 ed hanno già avuto il loro tutt'altro che trascurabile guadagno.

Pertanto, se la Commissione approverà la proposta di sospendere la discussione del provvedimento, si dovrà avere una risposta al quesito: quali sono le ditte che beneficieranno

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

12^a RIUNIONE (26 novembre 1948)

delle norme in esame? Egli crede che non siano più di cento.

Comunque, soltanto dopo che si avranno i necessari chiarimenti al riguardo si potrà giudicare sulla necessità e l'opportunità del disegno di legge in esame.

ALDISIO. Chiede che da parte del Ministro sia precisato in qual mese sia avvenuto il conferimento di cui trattasi, poichè se tale conferimento è avvenuto, ad esempio, in novembre, la necessità di esso è plausibile, ma se è avvenuto in febbraio o marzo non gli sembra che si possa dire altrettanto: in tal caso sarebbe

d'accordo col senatore Spezzano, col quale condivide l'opinione circa l'interpretazione da darsi al citato decreto legge del 1936.

Afferma infine che si deve anche badare a che con il provvedimento in discussione non siano incoraggiate speculazioni future, assolutamente ingiustificabili in questi momenti.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del senatore Spezzano di sospendere la discussione del disegno di legge.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 12.